Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 386

DETERMINAZIONE

del 04 giugno 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO AD AUSILIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E LA COMPLIACE ALLA NORMATIVA GDPR/680 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 21 ottobre 2022, pubblicato in G.U. – serie generale in data 01 dicembre 2022, sono state definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste, per l'espletamento della procedura per l'anno 2022, relativamente alla realizzazione di sistemi di video sorveglianza;

- le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio è, tra l'altro, la circolare del Ministero dell'Interno 558/SIC PART/421.2/70/224632 del 02 marzo 2012 recante "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva" e gli atti richiamati;

- con Deliberazione di Giunta n. 5 del 21/01/2023 il Comune di Mondovì ha approvato il progetto di estensione del sistema di videosorveglianza comunale, allegato alla citata deliberazione e depositato agli atti del Comune;

- in data 27/01/2023 è stato firmato il PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA (art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48) tra la Prefettura di Cuneo e il Comune di Mondovì, volto a migliorare la percezione della sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, favorendo così l'impiego delle Forze di Polizia per fare fronte alle segnalazioni dei cittadini e delle esigenze del territorio;

- con lettera dalla Prefettura di Cuneo del 14 luglio 2023, Prot. n. 39904, era stato comunicato ai Sindaci della Provincia, della "Pubblicazione della graduatoria

definitiva delle domande di ammissione dei Comuni al finanziamento statale per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza urbana – Anno 2022";

- dalla graduatoria di cui sopra, si evince che il Comune di Mondovì risulta tra i Comuni beneficiari del finanziamento statale per un importo complessivo di Euro 305.024,40 con un cofinanziamento previsto del 50% di Euro 152.512,20;

Viste le Determine del Responsabile del Servizio n. 160 e 161 del 20/03/2024 e n. 162 del 21/03/2024 con le quali venivano attivate RDO aperte sul Mepa per l'affidamento della fornitura di Switch, Telecamere di contesto e Telecamere di lettura targhe;

Dato atto che:
-prima di ampliare il sistema di videoripresa occorre effettuate opportune valutazioni dirette a contemperare gli aspetti relativi agli interessi dei titolari del trattamento (finalizzati ad assicurare la sicurezza sociale o economica nei vari settori pubblici e privati di intervento), con il diritto degli interessati alla protezione dei propri dati personali, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona (art. 1 Codice privacy). A tal riguardo interviene il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, sulla base dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, cui ogni trattamento di dati personali deve conformarsi (art. 5 par. 1, lett. a)), impone ad ogni titolare del trattamento di garantire i diritti, le libertà fondamentali e la riservatezza delle persone, nel rispetto della dignità umana e della protezione dei loro dati personali (art. 1, par. 2, GDPR e art. 1 Codice privacy).

- l'art. l'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 al comma 7 prevede che "*Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.*"

Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio di direttore operativo ad ausilio del direttore dell'esecuzione ad un soggetto qualificato che supporti il Rup in questa fase.

Si rende quindi necessario procedere all'individuazione di un professionista che possa collaborare con il direttore dell'esecuzione in qualità di direttore operativo e che sia competente ad esaminare anche per quanto attiene le parti relative all'hardware, tutto l'impianto relativo alla privacy per quello che sarà l'ampliamento dell'impianto di video sorveglianza visto il recente finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 s.m.i., in particolare come modificato dalla Legge 24/12/2007 n. 244 - Legge Finanziaria 2008 (come modificato dal D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008) che prevede che "… *per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve*

essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali,..., ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.";

Visto l'art. 110, comma 6, del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che "*per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*";

Visto l'art. 3, comma 56 della L. 24/12/2007 n. 244, sopra citata che stabilisce che "*con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali"*;

Visto il vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 23/08/2008, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 05/12/2013 e n. 56 del 10/04/2014, con il quale sono stati fissati i limiti, criteri, modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui sopra;

Rilevato che all'interno della propria organizzazione non si rilevano professionalità con competenze informatiche – elettroniche in grado di provvedere alle valutazioni predette;

Dato atto che:
- il contenuto dell'incarico ha natura temporanea ed altamente specializzata, trattandosi di attività di supporto all'amministrazione nell'aggiornamento e ottimizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza;
- tali attività verranno espletate autonomamente, in accordo fra l'incaricato ed il responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale e Protezione Civile;
- le suddette funzioni rientrano nelle attività istituzionali del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 244/07 e s.m.i., ma al tempo stesso non costituiscono svolgimento di funzioni ordinarie, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., né tantomeno l'incarico sopra descritto comporterà l'utilizzo del collaboratore prescelto come lavoratore subordinato, a monte della medesima norma;
- l'incarico non si concreterà in prestazione di lavoro esclusivamente personale, continuativa e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e pertanto non si incorre nel divieto di cui all'art. 2, comma 4 del D.lgs. n. 81/2015 (Jobs act);

Dato atto che è stato individuato, sulla base dell'adeguata professionalità ed un'alta specializzazione come da curriculum vitae acquisito e depositato agli atti, quale soggetto esperto ed altamente qualificato l'ing. Corrado AMBROGIO, dipendente del Comune di Cuneo in qualità di funzionario informatico del settore elaborazione dati - SED;

Considerato che l'attività stessa potrà essere intrapresa fin da subito e terminerà entro la fine dell'anno corrente.

Richiesta l'autorizzazione dal Comune di Cuneo, attuale datore di lavoro dell'interessato, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e vista l'autorizzazione concessa in data 24/05/2024 Prot. n. 23102.

Ritenuto congruo il compenso proposto nell'offerta presentata dall'Ing. Ambrogio Corrado pari alla somma complessiva lorda di € 4.000,00 oltre agli oneri di legge previsti a carico dell'ente e oltre I.R.A.P. 8,5% sul compenso;

Dato atto che non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI e che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero in quanto trattasi di servizio svolto fuori sede;

Ritenuto di procedere all'individuazione del responsabile della procedura di affidamento in economia ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che:
- l'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 prevede, per contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00, la possibilità di effettuare affidamenti diretti anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- l'art. 62 del citato D.Lgs n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:
- con il contratto si intende garantire un supporto specialistico al direttore dell'esecuzione e inoltre migliorare il principio di responsabilizzazione bilanciando sempre più correttamente gli interessi legittimi del titolare del trattamento e i diritti di libertà dell'interessato;
- il contratto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio sopra specificato e si perfezionerà con la trasmissione della lettera commerciale;
- il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto, in quanto il soggetto individuato mostra competenze tecniche e specifiche in materia, nonché un'adeguata professionalità ed un'alta specializzazione;

Dato atto che:
- la fattispecie di cui al presente provvedimento non rientra nelle ipotesi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come previsto dall'AVCP (ora ANAC) al punto 3.12 della determinazione n. 4 in data 7 luglio 2011, così come aggiornata con delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;
- ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e n. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022, in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di

astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella presente procedura;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;
- l'incaricato ha reso apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sullo svolgimento di incarichi - titolarità di cariche – assenza di conflitto d' interessi, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 15 del D.Lgs 33/2013 ed all'art. 53 comma 14 del D. Lgs 165/2001;
- l'incaricato ha altresì dichiarato di non trovarsi nella condizione ostativa di cui al combinato disposto degli artt. 21 del D. Lgs 39/2016 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Mondovì "Consulenti e Collaboratori";
- l'incarico di cui al presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 53, comma 6, f bis) del D.Lgs. 165/2001(incarichi a dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività di formazione), per cui non trova applicazione il dettato di cui all'art. 1 comma 42 della L. 311/2004, circa la necessità di valutazione dell'organo dei revisori dei Conti e di trasmissione alla Corte dei conti

Considerato, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che in relazione al presente provvedimento si è provveduto a verificare, con esito positivo, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato l'art. 5 del D.Lvo n.118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e dato atto che in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione non è possibile procedere all'impegno delle spese.

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:
- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 30/03/2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 29/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2024/2026 e altresì che la presente determinazione è coerente con il documento sopra richiamato,

afferendo, in particolare, l'obiettivo strategico 03.02 nonché il connesso obiettivo operativo 03.2.2.02;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;

Visto che la spesa per l'affidamento del servizio in oggetto pari ad € 4.000,00 comprensivi della ritenuta di acconto al 20% per il compenso trova copertura ai cap. 1930/13 e 1930/14, la spesa di € 640,00 relativi agli oneri contributivi INPS a carico del Comune nella misura del 16% sul compenso lordo trova copertura ai cap. 1930/13 e 1930/14, e la spesa pari a € 340,00 per I.R.A.P. trova copertura sul capitolo 1838/0 del bilancio 2024/2026, esercizio anno 2024;

Visti gli artt. 31 e 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e segg. del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Visto il D. Lgs. 36/2023;

Acquisito il seguente visto di regolarità tecnica e amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000: "Il sottoscritto responsabile del servizio autonomo Polizia Locale e Protezione Civile Chionetti Domenica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto";

D E T E R M I N A

1) **Di affidare** all'Ing. AMBROGIO CORRADO, specificato in premessa, il servizio di espletamento delle attività di collaboratore operativo del direttore dell'esecuzione e per l'aggiornamento e l'ottimizzazione del sistema di videosorveglianza e la compliance alla normativa GDPR/680 e alle "Misure Minime di sicurezza IT nella PA".

2) **Di dare** atto che l'incarico medesimo avrà natura di lavoro autonomo occasionale con contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, resa da soggetto che non esercita per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

3) **Di stabilire** il compenso complessivo forfettario lordo, omnicomprensivo di ogni e qualsivoglia corrispettivo, emolumento o rimborso di spesa all'incaricato suddetto, di € 4.000,00 al lordo della ritenuta fiscale e dell'eventuale contributo I.N.P.S. a carico del lavoratore autonomo, di cui all'art. 2, commi 26/30, della legge n. 335/95 e s.m.i.; il compenso verrà corrisposto in unica soluzione al termine dell'incarico, dietro verifica dell'effettivo e soddisfacente espletamento dell'incarico affidato da parte dell'interessato.

4) **Di impegnare** la spesa relativa al compenso lordo suddetto nonché alla quota a carico del Comune del contributo I.N.P.S., di cui all'art. 2, commi 26/30, della legge 335/95 e s.m.i., e all'IRAP a carico del Comune come segue:
   - euro 2.320,00 al Cap. 1930/13 e euro 2.320,00 al Cap. 1930/14 del bilancio 2024/2026 esercizio 2024 (voce codice livello: V U. 2.02.01.09.009) mediante utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato derivante dall'esercizio 2023.
   - Euro 340,00 Capitolo 1838/0 attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: **U.1.02.01.01.001.**

5) **Di dare atto** che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
- il Codice Unico di Investimento Pubblico (CUP) è: **C99I23001890005**;
- la fattispecie di cui al presente provvedimento non rientra nelle ipotesi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della L. 13/08/20110 n. 136 come previsto dall'AVCP (ora ANAC) al punto 3.12 della determinazione n. 4 in data 7 luglio 2011, così come aggiornata con delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;
- l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione della lettera commerciale;
- il servizio sarà effettuato entro il 31/12/2024;
- i costi della sicurezza sono pari a zero;
- con la conclusione del contratto, di cui alla presente determinazione, l'incaricato affidatario si impegna a rispettare per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, i rapporti contrattuali relativi si intenderanno risolti *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, sopra citato;
- l'incaricata ha reso apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sullo svolgimento di incarichi - titolarità di cariche – assenza di conflitto d' interessi, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 15 del D.Lgs 33/2013 ed all'art. 53 comma 14 del D. Lgs 165/2001;
- l'incaricata ha altresì dichiarato di non trovarsi nella condizione ostativa di cui al combinato disposto degli artt. 21 del D. Lgs 39/2016 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 165/2001;
- a norma dell'art.183 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, nel testo modificato dall'art.74, comma 1, n.28), lett.a), D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, aggiunto dall' art.1, comma 1, lett.aa), D.Lgs.10 agosto 2014 n.126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
- determinare la somma da pagare;
- determinare il soggetto creditore;
- indicare la ragione del credito e la relativa scadenza;
- costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art.183 comma 8 del D.L. 267/2000 si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Mondovì "Consulenti e Collaboratori";
- l'incarico di cui al presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 53, comma 6, f bis) del D.Lgs. 165/2001(incarichi a dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività di formazione), per cui non trova applicazione il dettato di cui all'art. 1 comma 42 della L. 311/2004, circa la necessità di valutazione dell'organo dei revisori dei Conti e di

trasmissione alla Corte dei conti.

6) **Di individuare** quale responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 36/2023 Domenica Chionetti.

7) **Di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 04 giugno 2024

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa